

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2023, n. 0168/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio, in attuazione degli articoli 8, commi 2, 3 e 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Partenariato

- ## CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
- Art. 5 Progetti ammissibili
 - Art. 6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
 - Art. 7 Spese ammissibili
 - Art. 8 Spese non ammissibili
 - Art. 9 Documentazione della spesa
 - Art. 10 Documentazione comprovante la realizzazione del progetto
 - Art. 11 Intensità e ammontare dei contributi

- ## CAPO IV TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Art. 12 Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione
 - Art. 13 Cause di inammissibilità delle domande
 - Art. 14 Comunicazione di avvio del procedimento

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 Istruttoria delle domande
- Art. 16 Commissione di valutazione
- Art. 17 Criteri di valutazione e di priorità dei progetti
- Art. 18 Graduatorie dei progetti ammissibili
- Art. 19 Concessione ed erogazione anticipata dei contributi

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 20 Rendicontazione della spesa e relativa documentazione
- Art. 21 Presentazione della rendicontazione
- Art. 22 Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 23 Rideterminazione del contributo

CAPO VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

- Art. 24 Obblighi del beneficiario
- Art. 25 Variazioni del progetto
- Art. 26 Vincolo di destinazione
- Art. 27 Revoca del decreto di concessione

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Norma di rinvio
- Art. 30 Entrata in vigore

- Allegato A Criteri di selezione dei progetti

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 8, commi 2, 3 e 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, disciplina i contributi, mediante procedura valutativa a graduatoria, per la realizzazione di progetti finalizzati a fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) intese con le Prefetture: accordi formali tra gli enti locali e le Prefetture territorialmente competenti per l'individuazione congiunta dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
 - b) esperienza nel settore di riferimento: partecipazione, in qualità di capofila o partner, ad almeno due iniziative connesse al tema specifico dell'intervento oggetto del contributo. Tali iniziative sono realizzate nell'arco dei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
 - c) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E PARTENARIATO

Art. 3 (Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
- a) gli enti locali, in forma singola o associata, per gli interventi di cui all'articolo 5;
 - b) enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), d) ed e).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:
- a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'articolo 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 4
(Partenariato)

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.

3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

CAPO III
PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 5
(Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più delle seguenti attività:

- a) copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera;
- b) progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale. Detti interventi prevedono una o più delle seguenti iniziative:
 - 1) riutilizzo degli spazi pubblici e interventi di rigenerazione urbana in aree a rischio degrado, in un'ottica di migliore convivenza e coinvolgimento della cittadinanza locale e straniera;
 - 2) studi e progettazioni di carattere sperimentale per gli interventi di cui al numero 1);
- c) mediazione sociale abitativa per favorire la risoluzione di conflitti e la buona convivenza nelle aree ad alta densità abitativa di popolazione straniera;
- d) interventi di integrazione socio - educativa, indirizzati ai giovani anche di origine straniera, per contrastare il fenomeno della devianza minorile e delle aggregazioni giovanili violente;
- e) interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono individuate nell'ambito di intese con le Prefetture.

3. Le iniziative di cui al comma 1 si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

3 bis. I progetti di cui al comma 1, lettere c) e d) si concludono entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.¹

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

- a) spese del personale interno ed esterno, incarichi professionali;
- b) spese di viaggio, vitto e soggiorno;
- c) spese per locazione di immobili e spazi destinati alle finalità progettuali;
- d) spese per utenze e altre spese relative agli immobili;
- e) spese per acquisti di piccole attrezzature;
- f) spese per affidamenti di servizi.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), che comportano lavori pubblici, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese per lavori, spese tecniche, collaudo, oneri per la sicurezza, costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- b) spese per immobili: acquisti, manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), di immobili destinati alle finalità progettuali.

3. Le spese per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi di cui al comma 2, sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

¹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

- b) contributi in natura;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione;
- e) liberalità, doni e omaggi;
- f) spese di rappresentanza.

Art. 9

(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10

(Documentazione comprovante la realizzazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11

(Ammontare dei contributi)

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, sono compresi fra:

- a) 10.000,00 euro e 50.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera a);
- b) 1.000.000,00 euro e 3.000.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera b), numero 1);
- c) 30.000,00 euro e 100.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera b), numero 2);
- d) 10.000,00 euro e 50.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera c);
- e) 10.000,00 euro e 100.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera d);
- f) 10.000,00 euro e 100.000,00 euro per le iniziative concernenti la lettera e).

CAPO IV

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12

(Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda, presentata su istanza del legale rappresentante, è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato² e presentata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;
- b) preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;
- c) relazione e documentazione relative alla localizzazione dell'intervento;
- d) cronoprogramma dell'intervento;
- e) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), la documentazione comprovante l'intesa con le Prefetture;
- f) in presenza di partner,³ accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, numero 1), che comportano lavori pubblici, costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'opera da realizzare contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda;
- b) quadro economico;
- c) cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti;
- d) documentazione attestante lo stato di avanzamento della progettazione: fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, ai fini della valutazione del livello di cantierabilità;
- e) relazione e documentazione relative alla localizzazione dell'intervento;
- f) documentazione comprovante l'intesa con le Prefetture;
- g) in presenza di partner,⁴ accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

Art. 13

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

- e) prive della documentazione indicata all'articolo 12, commi 3 e 4;
- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 14

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15

(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 16

(Commissione di valutazione)

1. I progetti di cui all'articolo 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Presidente e da due esperti con funzioni specialistiche individuati dal Direttore competente in materia. Nei casi in cui la valutazione tecnica dei progetti lo richieda, per le caratteristiche specifiche dei progetti proposti e delle conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione può essere integrata da uno o più componenti esperti, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17

(Criteri di valutazione e di priorità dei progetti⁵)

1. Ai fini della formulazione delle graduatorie sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio 1 "Qualità della proposta progettuale" e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

Art. 18

(Graduatorie dei progetti ammissibili)

1. Con decreti emanati dal Direttore competente in materia di immigrazione entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande sono approvate le graduatorie dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo⁶. I decreti sono pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività dell'immigrazione.

1 bis. Sono ammesse in graduatoria le domande di contributo che, a seguito di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 17, raggiungono il punteggio complessivo non inferiore a quello di seguito riportato:

- a) articolo 5, comma 1, lettera a): 21 punti;
- b) articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1): 26 punti;
- c) articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2): 22 punti;
- d) articolo 5, comma 1, lettera c): 21 punti;
- e) articolo 5, comma 1, lettera d): 21 punti;
- f) articolo 5, comma 1, lettera e): 21 punti.⁷

2. A seguito dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.

4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito della Regione, viene

⁵ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

⁷ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

Art. 19

(Concessione ed erogazione anticipata dei contributi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, i contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Qualora i beneficiari siano imprese si applica l'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), i contributi sono concessi entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. La concessione e l'erogazione sono disposte sulla base di quanto previsto dagli articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002.

CAPO VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato⁸ e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'immigrazione, è presentata ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è presentata al Servizio ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto munito di procura, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

Art. 22

(Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

CAPO VII

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, VARIAZIONI DEL PROGETTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 24

(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) apporre sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, il logo della Regione, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
 - c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25
(Variazioni del progetto)

1. In fase di attuazione, su richiesta scritta e motivata del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26
(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi. Qualora i beneficiari siano imprese si applica l'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 27
(Revoca del decreto di concessione)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 21, comma 1 o 2;
 - c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 22, comma 2;
 - d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2;
 - e) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2023 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per l'anno 2023 sono finanziate le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e).

Art. 29
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 7/2000, 19/2009 e 14/2002.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI GENERALI

N	Descrizione criterio	Punteggio
G1	<p>Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni d'intervento.</p> <p>2 punti: scarsa; 4 punti: sufficiente; 6 punti: discreta; 8 punti: buona; 10 punti: ottima;</p>	2 – 10
G2	<p>Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste.</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: discreta; 4 punti: buona; 5 punti: ottima;</p>	1 - 5
G3	<p>Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: discreta; 4 punti: buona; 5 punti: ottima;</p>	1 - 5
G4	<p>Complementarietà Descrizione di azioni che favoriscano la complementarietà delle azioni con le varie opportunità/dispositivi/misure disponibili a livello territoriale.</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: discreta; 4 punti: buona; 5 punti: ottima;</p>	1 - 5
G5	<p>Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati)</p> <p>1 punto: scarsa;</p>	1 – 5

* Allegato sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 21/11/2024, n. 0145/Pres. (B.U.R. 4/12/2024, n. 49).

	2 punti: sufficiente; 3 punti: discreta; 4 punti: buona; 5 punti: ottima;	
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO CRITERI GENERALI	6/30

CRITERI SPECIFICI

<u>a) Copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera</u>		
N	Descrizione criterio	Punteggio
S1	<p>Capacità della proposta di affrontare con efficienza le competenze relative alle verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi.</p> <p>2 punti: la proposta progettuale non affronta in modo significativo la questione della riduzione degli oneri amministrativi. Non ci sono idee concrete o piani per migliorare l'efficienza delle verifiche.</p> <p>4 punti: la proposta progettuale fornisce alcune idee generali per ridurre gli oneri amministrativi, ma manca di dettagli o di un approccio chiaro. L'effetto sulla riduzione dei tempi e dei costi è limitato.</p> <p>6 punti: la proposta progettuale suggerisce alcune iniziative per semplificare i processi di verifica, ma non è chiaro quanto siano innovative o efficaci. Si prevede una leggera riduzione dei tempi e dei costi.</p> <p>8 punti: la proposta progettuale presenta un piano solido per ottimizzare i processi di verifica, incorporando elementi di automazione e riduzione della burocrazia. Si prevede una moderata riduzione dei tempi e dei costi rispetto all'approccio tradizionale.</p> <p>10 punti: la proposta progettuale dimostra un approccio altamente innovativo e tecnologicamente avanzato per semplificare i processi di verifica. Si prevede una significativa riduzione dei tempi e dei costi associati alle verifiche amministrative, migliorando notevolmente l'efficienza complessiva.</p>	2 – 10
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	2-10

CRITERI SPECIFICI

	<u>b) progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale</u> 1) riutilizzo degli spazi pubblici e interventi di rigenerazione urbana in aree a rischio degrado, in un'ottica di migliore convivenza e coinvolgimento della cittadinanza locale e straniera;	
N	Descrizione criterio	Punteggio
S2	Grado di progettazione raggiunto: valuta il livello di cantierabilità del progetto 0 punti: nessun livello. 2 punti: documento di indirizzo alla progettazione (DIP). 5 punti: progetto di fattibilità tecnico-economica. 10 punti: progettazione esecutiva.	0-10
S3	Coerenza con il contesto urbano: valuta quanto l'intervento si integra con l'ambiente urbano circostante, rispettando le caratteristiche e le esigenze della zona. da 1 a 3 punti: l'intervento potrebbe essere incoerente o contrastante con l'ambiente urbano. da 4 a 6 punti: l'intervento si adatta abbastanza bene all'ambiente, ma con alcune discrepanze. da 7 a 9 punti: l'intervento è altamente coerente con il contesto urbano circostante. 10 punti l'intervento si fonde perfettamente con l'ambiente urbano, creando un'armonia visiva e funzionale.	1-10
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	1-20

CRITERI SPECIFICI

	<u>b) progetti di rilievo caratterizzati da interventi di tipo urbanistico, sociale e culturale, anche di carattere sperimentale</u> 2) studi e progettazioni di carattere sperimentale per gli interventi di cui al numero 1)	
N	Descrizione criterio	Punteggio
S4	Rilevanza dell'aspetto sperimentale 1 punto: irrilevante 2 punti: poco rilevante 3 punti: rilevante 4 punti: molto rilevante	1-4
S5	Innovazione e Originalità	1-4

	1 punto: scarso 2 punti: limitato 3 punti: innovativo 4 punti: altamente innovativo e originale	
S6	Impatto e risultati 1 punto: scarso 2 punti: superficiale 3 punti: neutro 4 punti: ben pianificato	1-4
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	3-12

CRITERI SPECIFICI

	c) mediazione sociale abitativa per favorire la risoluzione di conflitti e la buona convivenza nelle aree ad alta densità abitativa di popolazione straniera;	
N	Descrizione criterio	Punteggio
S7	Partecipazione della comunità: valuta quanto la comunità locale sia coinvolta nella realizzazione dell'intervento. da 1 a 3 punti: La partecipazione della comunità è scarsa o assente. da 4 a 6 punti: C'è un certo grado di coinvolgimento della comunità, ma potrebbe essere migliorato. da 7 a 9 punti: La comunità è fortemente coinvolta nella realizzazione dell'intervento. 10 punti: La partecipazione della comunità è al centro del progetto e ha guidato ogni fase dell'intervento.	1-10
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	1-10

CRITERI SPECIFICI

	d) interventi di integrazione socio - educativa, indirizzati ai giovani anche di origine straniera, per contrastare il fenomeno della devianza minorile e delle aggregazioni giovanili violente;	
N	Descrizione criterio	Punteggio
S8	Impatto sociale: sulla base della descrizione riportata nella scheda progettuale si valuta quanto l'intervento proposto possa influenzare positivamente la comunità locale e migliorare la qualità della vita. da 1 a 3 punti: impatto sociale limitato o non chiaro.	1-10

	da 4 a 6 punti: impatto sociale moderato sulla comunità. da 7 a 9 punti: impatto sociale significativo e positivo sulla comunità. 10 punti: impatto sociale trasformativo e ampiamente positivo.	
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	1-10

CRITERI SPECIFICI

	e) interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat.	
N	Descrizione criterio	Punteggio
S9	Previsione della quantità di rifiuti raccolti e gestiti: 1 punto: Meno del 50% dei rifiuti raccolti sarà gestito in modo appropriato. 2 punti: Tra il 50% e il 70% dei rifiuti raccolti sarà gestito in modo appropriato. 3 punti: Tra il 70% e l'80% dei rifiuti raccolti sarà gestito in modo appropriato. 4 punti: Tra l'80% e il 90% dei rifiuti raccolti sarà gestito in modo appropriato. 5 punti: più del 90% dei rifiuti raccolti sarà gestito in modo appropriato e smaltito correttamente.	1-5
S10	Previsione dell'impatto ambientale (mira a valutare l'efficacia del progetto nella prevenzione dell'impatto ambientale causato dal passaggio dei migranti e dalla presenza di rifiuti) 1 punto: non ci sono elementi di riduzione dell'impatto ambientale. 2 punti: l'impatto ambientale rimarrà relativamente stabile, con pochi miglioramenti evidenti. 3 punti: l'impatto ambientale risulterà leggermente ridotto, con alcune evidenze di miglioramento delle condizioni rispetto allo stato iniziale. 4 punti: l'impatto ambientale risulterà moderatamente ridotto, con una riduzione sostanziale dei rifiuti e un miglioramento delle condizioni ambientali. 5 punti: l'impatto ambientale risulterà notevolmente ridotto, con dati che dimostrano una significativa diminuzione della presenza di rifiuti e del degrado ambientale rispetto a prima dell'implementazione del progetto.	1-5
	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO	2-10